



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile -

in composizione monocratica nella persona del dott. Marta Lomabrdi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale R.G. 1041/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 5.6.2024

DA

Parte_1 e Parte_2 elettivamente domiciliati in Grosseto Galleria Cosimini n. 7, presso lo studio dell'avv. BRAGAGNI ALFREDO, che li rappresenta e difende, come da procura

ATTORI OPPONENTI

CONTRO

Controparte_1, elettivamente domiciliata in via Degli Scipioni n. 110 Roma, presso lo studio dell'avv. MARCO MACHETTA che la rappresenta e difende, come da procura

CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 233/2024 emesso dal Tribunale di Piacenza.

Conclusioni di parte attrice opponente

“Voglia il Tribunale di Piacenza, contrariis reiectis, revocare il decreto ingiuntivo opposto sia per l'incompetenza del Tribunale Civile Ordinario, essendo la controversia devoluta alla competenza di un Arbitro, per improponibilità e/o improcedibilità della domanda, sia in ogni caso perché, pronunciata la vessatorietà delle clausole menzionate e dello schema contenuto nel contratto-modello di CP_2 la domanda svolta in via monitoria è infondata in fatto ed in diritto, ovvero – in subordine – riducendo il credito azionato nella misura richiesta in premessa.

- in ogni caso, rigettare le domande riconvenzionali avversarie perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto.”

Conclusioni di parte convenuta opposta

“- In via principale, nel merito, salvo gravame rigettare tutte le domande formulate dall’attrice in opposizione, in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, per le causali esposte nei precedenti scritti difensivi e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 233/2024 del 16/04/2024 (RG n. 647/2024), emesso dal Tribunale Ordinario di Piacenza, per i motivi e le causali esposte nei propri scritti difensivi, con ogni ulteriore provvedimento presupposto e conseguente.

- In via subordinata riconvenzionale, accertare e dichiarare, in ogni caso, la sussistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente all’immediato pagamento della somma di € 34.520,52, nonché dei successivi importi dovuti sino al rilascio del bene, oltre interessi legali (dal momento in cui è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, 15.04.2024, ai sensi dell’art. 1284, quarto comma, c.c.) dal dovuto sino al soddisfo ovvero della maggiore o minor somma che verrà determinata e liquidata all’esito di CTU contabile e, se del caso, anche in via equitativa, dal Tribunale adito oltre gli interessi di cui al D.Lgs n° 231/2002.

- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di long rent oggetto del presente giudizio di cui sono titolari i Sigg.ri Pt_1 e Pt_2 per i motivi esposti nei propri scritti difensivi, con ogni ulteriore provvedimento presupposto e conseguente ed autorizzazione a rimuovere qualsiasi eventuale bene presente di cui al presente contratto.”

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 e Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2024, emesso dal Tribunale di Piacenza con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di Parte_3 della somma di euro 34.520,52, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivi asseritamente dovuti in relazione al contratto di long-rent stipulato tra le parti.

Gli opposenti deducevano, in via preliminare, l’incompetenza del giudice ordinario in ragione della clausola compromissoria pattuita e, nel merito, la nullità di plurime clausole del contratto di long-rent, in quanto vessatorie, nonché contestavano il *quantum* del credito azionato, sostenendo che le fatture poste alla base della pretesa monitoria fossero state duplicate mediante emissione, per il medesimo posto barca e per importi corrispondenti, di documenti separati nei confronti di ciascuno dei due contraenti; chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la riduzione del credito nella misura indicata nell’atto introduttivo.

Si costituiva CP_1 Parte_3 contestando integralmente l’opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo.

L’opposta, preliminarmente, contestava l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza, deducendo che la clausola compromissoria contenuta nell’art. 15 del contratto sarebbe già stata dichiarata nulla, per contrasto con la disciplina consumeristica, in un distinto giudizio avente ad oggetto il medesimo modello negoziale; tale pronuncia, pur intervenuta *inter alios*, sarebbe, ad avviso della società, suscettibile di esplicitare un’efficacia riflessa nel presente giudizio, precludendo una diversa valutazione della questione. Nel merito, deduceva l’insussistenza dei profili di abusività prospettati dagli opposenti, la correttezza della



fatturazione e l'inesistenza di qualsivoglia duplicazione, sostenendo che gli importi erano stati imputati pro quota ai due cointestatari del rapporto. In via subordinata, l'opposta chiedeva comunque l'accertamento della sussistenza del credito e la condanna degli opposenti al pagamento della somma ingiunta e proponeva, in via riconvenzionale, domanda di risoluzione del contratto.

Alla prima udienza di comparizione delle parti il giudice allora titolare del ruolo decideva la questione relativa alla clausola compromissoria, ritenendola nulla e confermando la competenza del Tribunale di Piacenza, quale foro del consumatore.

La causa, in assenza di istanze istruttorie, veniva quindi rinviata e trattenuta in decisione in data 23.9.2025, all'esito dello scambio degli scritti conclusionali.

Con provvedimento del 17.2.2026 il GOP, ritenutosi tabellarmente non più competente a decidere la controversia, rimetteva gli atti al Presidente di sezione e la causa veniva assegnata al presente Giudice.

All'udienza del 14.7.2026, le parti, evidenziando la natura documentale della controversia, discutevano la causa ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. ed il Giudice riservava il deposto della sentenza nei termini di legge.

Il rapporto dedotto nel presente giudizio trae origine dal contratto stipulato in data 17 maggio 2003 tra *Parte_3* da un lato, e *Parte_1* e *Parte_2* dall'altro ed avente ad oggetto il godimento del posto barca n. B23, categoria IV, presso il porto turistico gestito da *Parte_3* nonché la fruizione dei servizi portuali connessi.

Prima di entrare nel merito della controversia, occorre rilevare l'esistenza, tra l'odierna opposta e altri soggetti, diversi dagli odierni opposenti, di un contenzioso definito dal Tribunale di Grosseto con sentenza n. 315/2020 e dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 1972/2024, avente ad oggetto le medesime clausole dello schema contrattuale di long-rent predisposto da *Parte_3* oggi contestato dagli attori.

Tali pronunce, tuttavia, non spiegano efficacia vincolante nel presente giudizio, diversamente da quanto dedotto da parte opposta che avrebbe rilevato la forza di giudicato - seppur riflesso - delle predette statuizioni. Difatti, gli odierni opposenti non sono stati parti di quel giudizio e il rapporto oggi dedotto, pur fondato su uno schema contrattuale analogo, costituisce un autonomo rapporto contrattuale. Le sentenze rese nel contenzioso toscano, dunque, non determinano alcun vincolo di giudicato nel presente procedimento (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/05/2026, n. 16652).

Occorre, pertanto, procedere ad autonoma valutazione delle domande proposte nel presente giudizio.

Ritiene questo Giudice che l'opposizione sia fondata nei termini che seguono.

Innanzitutto, preme rilevare che nonostante le parti si siano concentrate sulla vessatorietà di gran parte delle clausole del regolamento contrattuale per violazione del Codice del consumo, il negozio di cui è causa è stato stipulato in data 17 maggio 2003, anteriormente, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo, che non può, pertanto, trovare applicazione nel caso di specie. Al tempo della

stipula, però, erano già vigenti gli artt. 1469-*bis* e ss. c.c., introdotti dalla legge n. 52/1996 in attuazione della direttiva 93/13/CEE, successivamente trasfusi negli artt. 33 e ss. del Codice del consumo che disciplinavano il regime delle clausole abusive presenti nei contratti conclusi tra professionista e consumatore.

Bisogna conseguentemente procedere alla disamina delle domande proposte tenendo conto della disciplina applicabile *ratione temporis*.

In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario sollevata dagli oppositori sul presupposto dell'operatività della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 del contratto di long-rent stipulato tra le parti.

La clausola richiamata prevede che *“per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti del presente contratto, la competenza è demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Grosseto”* e che detto collegio possa decidere *“anche in via equitativa e prescindendo dall'osservanza delle norme del codice civile, con lodo da emettersi entro il termine di 180 giorni dall'accettazione della costituzione del collegio arbitrale”*.

Va anzitutto escluso che la statuizione resa a verbale all'udienza dell'11 marzo 2025 abbia determinato la formazione di un giudicato interno sulla competenza del Tribunale ordinario.

Dal verbale d'udienza risulta che il Giudice all'epoca titolare del procedimento, preso atto dell'eccezione di incompetenza sollevata dagli oppositori e della contraria posizione della società opposta, ha ritenuto nulla la clausola compromissoria di cui all'art. 15 del contratto, in quanto asseritamente contrastante con l'art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del consumo, e ha, quindi, affermato la competenza del Tribunale di Piacenza, quale foro del consumatore. Nel medesimo verbale il giudice ha, altresì, provveduto sull'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., rigettandola, ed ha rinviato la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.

Tale provvedimento non può, tuttavia, essere qualificato come decisione definitiva sulla competenza idonea a precludere il riesame della questione nella presente sede decisoria.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve previamente invitare le parti a precisare le conclusioni, sicché il provvedimento emesso in difetto di tale invito assume natura meramente ordinatoria. Tale principio è stato affermato da Cass., Sez. Un., ord. n. 25798 del 10 dicembre 2009, secondo cui la pronuncia resa sulla giurisdizione o sulla competenza senza previo invito alla precisazione delle conclusioni non ha natura decisoria preclusiva. Il principio è stato ulteriormente precisato da Cass., Sez. Un., ord. n. 20449 del 29 settembre 2014, richiamata dalla successiva Cass., sez. II, ord. n. 32950 del 17 dicembre 2025, secondo cui il provvedimento del giudice che, nel disattendere l'eccezione di incompetenza, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé è insuscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c. ove il regolamento non sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice abbia affermato, in termini di

assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente la questione (cfr. anche Cass. civ. n. 33028/2023).

Nel caso di specie, la statuizione resa all'udienza dell'11 marzo 2025 non è stata preceduta da una formale rimessione della causa in decisione sulla questione di competenza, né da un previo invito alle parti a precisare le conclusioni su tale specifica questione. Essa è stata adottata nel contesto della trattazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e della successiva organizzazione del prosieguo del giudizio, mediante rinvio per la decisione e assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.

Né dal tenore complessivo del provvedimento emerge, con grado di assoluta e oggettiva inequivocità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, la volontà del giudice di adottare una decisione definitiva e non più riesaminabile sulla competenza.

Deve, pertanto, ritenersi che la questione relativa all'operatività della clausola compromissoria sia tuttora riesaminabile in sede di decisione finale.

Ciò posto, deve escludersi che la clausola compromissoria possa essere dichiarata nulla nel presente giudizio in danno della parte consumatrice che espressamente ne ha invocato l'applicazione.

La clausola compromissoria inserita in un contratto concluso tra professionista e consumatore può certamente essere sottoposta al vaglio della disciplina consumeristica nella parte in cui presume vessatorie le clausole che sanciscono deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria nonché un foro competente in una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (art. 1469-*bis* nn. 18-19 c.c.). Tuttavia, la sanzione prevista dall'ordinamento ha natura di nullità di protezione, potendo operare soltanto a vantaggio del consumatore.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza Pannon GSM, causa C-243/08) ha chiarito che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale quando disponga degli elementi di fatto e di diritto sufficienti per farlo, ma, ove ritenga la clausola abusiva, non può dichiarare la nullità d'ufficio nel caso in cui la parte nei cui confronti la protezione è disposta non intende avvalersene.

Tale impostazione è coerente con la natura stessa della nullità di protezione, la quale, opera esclusivamente nell'interesse del consumatore e non può essere trasformata in uno strumento utilizzabile dal professionista per conseguire un risultato processuale contrario alla scelta della parte protetta.

Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze gemelle nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014, hanno precisato che il giudice ha il potere-dovere di rilevare la nullità negoziale, ma, nei casi di nullità speciali o di protezione, il rilievo officioso deve essere coordinato con l'interesse della parte protetta, dovendosi evitare che la controparte possa sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse proprio.

Nel caso in esame, gli opposenti, pacificamente parti consumatrici rispetto al contratto predisposto dalla società opposta, non hanno chiesto la declaratoria di nullità della clausola compromissoria, ma, al contrario, ne hanno sollecitato l'applicazione, ponendo l'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario come primo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo.



La nullità della clausola compromissoria è stata invece prospettata dalla società opposta, cioè dal professionista che ha predisposto il contratto, al fine di sottrarre la controversia alla cognizione arbitrale invocata dai consumatori e mantenere la causa dinanzi al giudice ordinario.

Una simile prospettazione non può essere accolta.

Anche a voler ritenere astrattamente vessatoria la clausola compromissoria ai sensi della disciplina consumeristica, la relativa nullità non può essere dichiarata in danno del consumatore che intenda avvalersi della clausola, trattandosi di nullità relativa, posta esclusivamente a tutela del contraente debole. Il giudice può certamente rilevare la possibile abusività della clausola e sottoporla al contraddittorio; non può, tuttavia, pronunciare la nullità quando il consumatore, lungi dall'invocarla, abbia scelto consapevolmente di avvalersi della clausola stessa.

Nel caso di specie, pertanto, non sussistono i presupposti per dichiarare l'inefficacia del disposto di cui all'art. 15 del contratto in danno degli oppositori, che ne hanno espressamente chiesto l'applicazione.

Deve, a questo punto, procedersi alla qualificazione della clausola arbitrale.

Ritiene questo Giudice che l'art. 15 del contratto configuri una clausola compromissoria per arbitrato rituale.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la qualificazione della convenzione arbitrale come rituale o irrituale costituisce questione di interpretazione della comune volontà delle parti e deve essere compiuta alla luce dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., valorizzando il dato letterale della clausola, la comune intenzione dei contraenti e il loro comportamento complessivo, anche successivo alla stipulazione del contratto.

A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, la scelta per l'arbitrato irrituale deve risultare in modo chiaro ed inequivoco dalla convenzione delle parti, non essendo più sufficiente che la clausola presenti formule generiche o derogatorie delle regole processuali. In difetto di una manifestazione inequivoca di volontà in tal senso, deve ritenersi operante il regime dell'arbitrato rituale (cfr. Cass. n. 6909/2015; Cass. n. 13884/2024).

La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il mancato richiamo alle formalità proprie dell'arbitrato rituale non costituisce elemento sufficiente per ritenere configurato un arbitrato irrituale, dovendosi al contrario accertare se le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione di natura negoziale, destinata a sfociare in una determinazione contrattuale, ovvero una funzione decisoria sostitutiva di quella giurisdizionale (cfr. Cass. n. 11313/2018; Cass. n. 24462/2021).

È stato altresì chiarito che espressioni quali "senza formalità", "amichevoli compositori", "in via irrituale" o analoghe formule non risultano di per sé decisive, potendo al più indicare l'attribuzione del potere di decidere secondo equità, mentre assumono rilievo, in senso opposto, espressioni che evocano una vera e propria attività decisoria, quali "giudizio", "giudicare", "lodo" o il riferimento alla cognizione di controversie contrattuali (Cass. n. 24059/2006; Trib. Bologna 17 giugno 2008; Trib. Salerno 24 gennaio 2011).



Nel caso di specie, la clausola prevede che (i) “la competenza è demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri”, (ii) attribuisce agli arbitri la cognizione di “ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti del presente contratto”, (iii) disciplina la nomina del terzo arbitro ad opera del Presidente del Tribunale di Grosseto e (iv) prevede l’emissione di un “lodo” entro un termine determinato. Tali elementi risultano pienamente compatibili con l’esercizio di una funzione decisoria sostitutiva di quella giurisdizionale e non consentono di ravvisare una volontà chiaramente orientata verso una mera determinazione negoziale della controversia.

Né può attribuirsi valore decisivo alla previsione secondo cui il collegio arbitrale potrà decidere “anche in via equitativa e prescindendo dall’osservanza delle norme del codice civile”, trattandosi di formula compatibile anche con l’arbitrato rituale secondo equità e non idonea, da sola, a dimostrare la volontà delle parti di derogare al modello legale disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c.

Alla luce del tenore letterale della clausola e dell’assenza di qualsiasi elemento inequivocamente indicativo della volontà delle parti di dar vita ad un arbitrato irrituale, deve pertanto ritenersi che l’art. 15 del contratto configuri una convenzione di arbitrato rituale, con conseguente applicazione dell’art. 819-ter c.p.c. e configurabilità della relativa questione in termini di competenza.

A questo punto, è opportuno precisare che la presente controversia rientra pienamente nell’ambito oggettivo della clausola compromissoria, poiché attiene all’esecuzione del contratto di long-rent, alla debenza delle somme pretese dalla società opposta, alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali invocate dalle parti, nonché alla domanda riconvenzionale di risoluzione del medesimo contratto, tutte questioni espressamente ricomprese nella formula dell’art. 15, che devolve agli arbitri le controversie relative all’interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione e, più in generale, alle sorti del contratto.

Ne consegue l’incompetenza del Tribunale di Piacenza a conoscere della controversia, essendo la stessa devoluta alla cognizione del collegio arbitrale previsto dall’art. 15 del menzionato contratto.

L’accoglimento dell’eccezione di incompetenza comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese dell’intero procedimento, ivi comprese quelle della fase monitoria, devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in ragione della particolare complessità e obiettiva controvertibilità delle questioni processuali esaminate, della precedente statuizione resa nel corso del giudizio sulla clausola compromissoria e dell’esistenza di contrastanti ricostruzioni interpretative in ordine alla validità e all’efficacia della medesima.

P.Q.M.

Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da **Pt_1** [...] e **Parte_2** avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2024 emesso dal Tribunale di Piacenza in favore di **Parte_3** ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,



1. **dichiara** l'incompetenza del Tribunale di Piacenza, essendo la controversia devoluta alla cognizione del collegio arbitrale previsto dall'art. 15 del contratto stipulato tra le parti;
2. **revoca** il decreto ingiuntivo n. 233/2024 emesso dal Tribunale di Piacenza;
3. **compensa** integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Piacenza, il 27.7.2026

Il Giudice
Marta Lombardi